

## *Circolare mese di Gennaio 2005*

### FINANZIARIA 2005

Sinteticamente illustro le novità che più interessano la generalità della clientela:

#### - IMPOSTE DIRETTE:

- **Imposte sui redditi- aumento dell'acconto:** dal periodo d'imposta in corso al 31/12/06 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99%, mentre quella dell'acconto sul reddito delle società è fissata al 100%.
- **Irap – disposizioni varie:** con riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, vengono apportate le seguenti modifiche:
  - sono deducibili dalla base imponibile Irap i costi sostenuti per il personale addetto a ricerca e sviluppo, se l'attestazione di effettività di tali costi è rilasciata dal Presidente del Consiglio Sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'Albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del Caf;
  - i soggetti passivi Irap (escluse le Pubbliche Amministrazioni) possono dedurre ai fini Irap i seguenti importi:

BASE IMPONIBILE	DEDUZIONE
Fino a € 180.759,91	€ 8.000,00
Oltre € 180.759,91 e fino a € 180.839,91	€ 6.000,00
Oltre € 180.839,91 e fino a € 180.919,91	€ 4.000,00
Oltre € 180.919,91 e fino a € 180.999,91	€ 2.000,00

- i soggetti passivi Irap che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati in media nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2004, possono dedurre il costo di questi nuovi assunti per un importo annuale massimo pari a € 20.000,00 per ogni nuovo dipendente e nel limite dell'incremento totale del costo del personale di cui all'art.2425, c.1 c.c.;

- **Reddito delle persone fisiche – deduzioni e aliquote d'imposta:** dall'01/01/2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - l'imposta si applica sul reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili, della deduzione per garantire la progressività dell'imposizione e delle deduzioni per oneri di famiglia ;
    - Dal reddito complessivo si deducono i seguenti oneri per carichi di famiglia:
      - € 3.200,00 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
      - € 2.900,00 per ogni figlio. Tale deduzione è aumentata a:
        - 1) € 3.450,00 per ogni figlio di età inferiore a 3 anni;
        - 2) € 3.200,00 se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato si è poi legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o se coniugato si è poi coniugato si è poi legalmente ed effettivamente separato;
        - 3) € 3.700,00 per ogni figlio portatore di handicap.
- Dal reddito complessivo si deducono fino al limite massimo di € 1.820,00 le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale in caso di non autosufficienza.

## STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI Rag. ROBERTO

Ragioniere Commercialista – Revisore Ufficiale dei Conti

- l'imposta lorda si determina applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, della deduzione per garantire la progressività dell'imposizione e delle deduzioni per oneri di famiglia, le seguenti aliquote per scaglioni:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Fino a € 26.000	23%
Oltre € 26.000 e fino a € 33.500	33%
Oltre € 33.500	39%

- viene abrogato l'art.14 – Altre detrazioni, D.P.R. 917/1986.

- **Contributo di solidarietà:** viene introdotto tale contributo del 4% sulla parte di reddito imponibile eccedente i € 100.000,00.

- **Clausola di salvaguardia:** in sede di dichiarazione dei redditi per il 2005, i contribuenti possono applicare la disposizioni del D.P.R. 917/1986 in vigore al 31/12/2002 se più favorevoli.

- **Dall'01/01/2005** sono apportate una serie di **modificazioni al D.P.R. 600/1973:**

- non è più possibile effettuare il conguaglio relativamente ai compensi e alle indennità ex art.50 c.1 lett.b) D.P.R. 917/1986 comunicati dal sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il nuovo conguaglio;

- viene abrogata la norma in base alla quale alla consegna del Cud il sostituto deve comunicare al sostituto quale delle opzioni di cui al c.3 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo fiscale.

- **Redditi di fabbricati – Accertamento ai fini Irpef:** qualora il reddito dell'immobile locato indicato in dichiarazione dei redditi sia non inferiore al maggiore dei seguenti importi:

1) Canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15%;

2) 10% del valore dell'immobile;

all'ufficio è preclusa l'attività di accertamento del reddito immobiliare dai fini delle imposte dirette.

Qualora sia stata omessa la registrazione del contratto di locazione dell'immobile si presume l'esistenza del rapporto di locazione, salva documentata prova contraria, anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel quale viene accertato il rapporto contrattuale. L'accertamento è effettuato con riferimento ad un canone di locazione presunto pari al 10% del valore catastale dell'immobile.

- **Affrancamento di riserve e fondi – Imposta sostitutiva:** le imprese hanno la possibilità di procedere all'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso al 31/12/2004, con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap nella misura del 10%. Tale disposizione non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati. Per i saldi attivi di rivalutazione monetaria l'imposta sostitutiva è fissata al 4%.

Con il pagamento dell'imposta sostitutiva le riserve e i fondi in sospensione d'imposta ed i saldi attivi di rivalutazione non concorrono a formare il reddito imponibile e diventano liberamente utilizzabili e distribuibili. Nell'ipotesi di distribuzione dei saldi attivi suddetti non spetta il credito d'imposta previsto dalle singole leggi di rivalutazione citate. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso al 31/12/2004 e va versata in unica soluzione entro la data di pagamento del saldo dell'imposta sui redditi relativa a tale esercizio.

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; qualora la stessa sia imputata al capitale sociale o al fondo di dotazione la corrispondente riduzione verrà operata, anche in deroga all'art.2365 c.c., con le modalità previste dall'art.2445 c.c.

**- DISPOSIZIONI IVA:**

- **Acquisto intra-Ue di veicoli – Nuovi adempimenti:** i soggetti di imposta che acquistano autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, devono trasmettere entro 15 giorni, ed in ogni caso prima dell'immatricolazione, al Dipartimento dei Trasporti Terrestri il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio. Per i successivi passaggi interni precedenti all'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. Non si procede all'immatricolazione se mancano delle informazioni. Entro il termine dei 15 giorni deve essere fatta anche la comunicazione in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.
- **Esportatore abituale – Comunicazione dati della dichiarazione d'intento:** il fornitore di un esportatore abituale che riceve la dichiarazione d'intento deve comunicare i relativi dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento. Il mancato o l'inatteso/incompleto invio dei dati suddetti è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata. Il fornitore, che omette o invia in modo inesatto o incompleto i dati in esame, è inoltre responsabile in solido con l'esportatore abituale dell'imposta evasa correlata alla infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.
- **Mancato pagamento dell'Iva – Responsabilità solidale dell'acquirente:** in caso di cessioni di determinati beni (da individuare con apposito decreto) effettuati a prezzi inferiori al valore normale, se il cedente omette di versare la relativa imposta, il cessionario è obbligato in solido al pagamento della stessa. Il cessionario può dimostrare che il prezzo inferiore è stato determinato da eventi oggettivamente rilevabili o da specifiche norme di legge e che comunque non è connesso al mancato pagamento dell'imposta.

**- ALTRE DISPOSIZIONI:**

- **Registro – Contratti di locazione – Liquidazione:** è prevista l'esclusione della possibilità da parte dell'Ufficio di liquidare l'imposta complementare di Registro se l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con rendita attribuita, risultante dal contratto non è inferiore al 10% del valore dell'immobile.
- **Pianificazione fiscale concordata:** dal periodo d'imposta in corso all'01/01/2005 è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, la cui adesione determina la definizione preventiva per un triennio della base imponibile caratteristica dell'attività svolta e la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. A tale istituto possono accedere, nel rispetto di determinate condizioni, gli esercenti arti e professioni e i titolari di reddito d'impresa cui sono applicabili gli studi di settore per il periodo d'imposta in corso 01/01/2003.
- **Studi di settore – Revisione, accertamento e adeguamento:**
  - **Revisione:** di regola gli studi di settore sono sottoposti a revisione ogni 4 anni dalla loro entrata in vigore o dall'ultima revisione per garantire la loro rappresentatività della realtà economica cui si riferiscono. Tuttavia, sentito il parere della Commissione di esperti, possono essere revisionati anche prima del decorso del termine suddetto.
  - **Accertamento:** dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2004, con riferimento agli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (anche per opzione) e agli esercenti arti e professioni, gli accertamenti sulla base degli studi di settore si applicano quando in almeno 2 periodi d'imposta su 3 consecutivi (compreso quello da accertare) i compensi e i ricavi determinabili sulla base degli studi risultano superiori a quelli dichiarati per gli stessi periodi d'imposta. Relativamente agli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (anche per opzione) tali accertamenti trovano applicazione sempre e comunque se emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale stabiliti con apposito provvedimento.
- **Adeguamento:** per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore o le modifiche a seguito della revisione, non sono dovuti interessi o sanzioni nei confronti dei contribuenti che nelle dichiarazioni indicano ricavi o compensi non annotati nelle scritture

## STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI Rag. ROBERTO

Ragioniere Commercialista – Revisore Ufficiale dei Conti

---

contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini Irap, a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore. Per i suddetti periodi d'imposta, l'adeguamento al volume di affari risultante dall'applicazione di interessi e sanzioni, effettuando il versamento dell'Iva entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito. L'adeguamento può effettuarsi per periodi d'imposta diversi da quelli suddetti, se, entro il termine di versamento a saldo dell'imposta sul reddito, il contribuente versa una maggiorazione pari al 3% calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati in contabilità.

- **Associati d'opera – Gestione separata Inps:** è previsto l'obbligo di iscrizione degli associati in partecipazione, che prestano la loro opera e non iscritti ad Albi professionali, alla Gestione separata ex art.2, c.26 L.8/8/1995, n.335.
- **Rivalutazione di partecipazioni e terreni – Proroghe:** con riferimento alle disposizioni di cui agli artt.5 e 7, L.28/12/2001, n.448 che si applicano con riferimento alle partecipazioni non negoziate e ai terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data dell'01/07/2003, le imposte sostitutive possono essere rateizzate a decorrere dal 30/06/2005; anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30/06/2005. Se l'imposta sostitutiva è stata versata entro il 30/09/2004, il termine per la redazione e il giuramento della perizia è fissato al 31/12/2005.
- **Ritenute alla fonte – Omesso versamento – Punibilità:** è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi non effettua il versamento, entro il termine di presentazione del Mod.770, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un importo superiore ai € 50.000,00 per ogni periodo d'imposta.

### IL DIVIETO DI FUMO

Dal 10 gennaio scorso, come noto, è entrata in vigore la disposizione legislativa che vieta di fumare in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti) e in luoghi di lavoro sia aperti al pubblico (negozi, uffici) sia chiusi al pubblico ma nei quali operano lavoratori dipendenti a meno che non vi siano aree idoneamente attrezzate secondo normativa. In queste due ultime casistiche, mi preme ricordare che il titolare dell'azienda o il responsabile della sicurezza ai sensi della Legge 626/94 sono tenuti a far rispettare la legge, pena il rischio di sanzioni da parte degli enti preposti.

### RISPARMIO – AL CAPOLINEA I MAXI-LIBRETTI AL PORTATORE

Entro lunedì 31 gennaio 2005, i libretti al portatore con saldo oltre 12.500 Euro dovranno essere estinti o adeguati. I trasgressori rischiano pesanti sanzioni. Anche prima della modifica al c.2 bis del Decreto Legge 143/91, il saldo dei libretti non poteva superare i 12.500 Euro. Mancava però la sanzione a carico dei trasgressori. La violazione del divieto per un importo fino a 250.000 Euro è punita con sanzione pecuniaria fino al 20% del saldo, mentre per i libretti oltre i 250.000 Euro è invece prevista una sanzione dal 20% al 40% del saldo. E' ammessa l'oblazione, che consente di pagare la sanzione ridotta, fino alla terza parte del massimo, entro 60 giorni dalla contestazione.

### AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO:

#### MODIFICHE CONTRIBUTIVE E PROCEDURE DI VERSAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione dell'Enasarco ha approvato una serie di provvedimenti volti a modificare il flusso contributivo del Fondo e modifiche regolamentari, relative alle prestazioni erogate dal Fondo stesso.

Per quanto riguarda il flusso contributivo, sono state apportate le seguenti modifiche:

#### 1) Contributo per il fondo previdenziale Enasarco:

- dal 10/01/2005 passa al 13,00% di cui il 6,50% a carico del preponente e il 6,50% a carico dell'agente.

## **STUDIO PROFESSIONALE MAZZOLENI Rag. ROBERTO**

Ragioniere Commercialista – Revisore Ufficiale dei Conti

---

### **2) Contributo minimo:**

- Agente monomandatario: dal 01/01/2005 passa da € 248,00 a € 700,00;
- Agente plurimandatario: dal 01/01/2005 passa da € 124,00 a € 350,00.

Per gli agenti che esplicano la loro attività in forma di SPA o SRL, in luogo del contributo al fondo previdenza, deve essere versato un contributo al fondo assistenza a totale carico della ditta preponente.